

Circolare n.9/2016 del 29/11/2016

OGGETTO: Conversione in legge con modificazioni del D.L. 193/2016

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle le principali novità legate alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Conversione in legge con modificazioni del D.L. 193/2016

Il Parlamento ha convertito in legge il decreto 193/2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017. Durante il passaggio parlamentare, il testo del provvedimento ha subito numerose modifiche. Di seguito una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale.

COMUNICAZIONE ANALITICA DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE E LIQUIDAZIONI IVA

Dal 1° gennaio 2017, è abolito lo spesometro annuale e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:

- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate:

- i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni
- le liquidazioni periodiche iva anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).

Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

NUOVE SCADENZE:

1° trimestre (gennaio, febbraio e marzo)	entro il 31.05
2° trimestre (aprile, maggio, giugno)	entro il 16.09
3° trimestre (luglio, agosto e settembre)	entro il 30.11
4° trimestre (ottobre, novembre e dicembre)	entro il 28.02

**SOLO PER IL 2017 L'INVIO DELLE FATTURE EMESSE E
RICEVUTE DEL 1° SEMESTRE E' IL 25.07.2017**

Modificate le sanzioni, in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 € per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 € per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 € se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.

In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.

INTRASTAT- BLACK LIST

Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:

- comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, DI 331/1993
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi *black list*

ACQUISTI SAN MARINO

Dal 1° gennaio 2017 viene eliminata la comunicazione degli acquisti senza addebito di Iva effettuati nella Repubblica di San Marino da parte degli operatori economici italiani, soggetti passivi.

DICHIARAZIONE IVA

Cambia il termine di presentazione della dichiarazione Iva, a partire dal 2018 (iva dovuta per il 2017) **la trasmissione può avvenire dal 01 febbraio al 30 aprile.**

CERTIFICAZIONI UNICHE

A decorrere dal 2017 con riferimento alle **certificazioni relative all'anno 2016** il termine per la consegna della certificazione unica ai professionisti è posticipato dal 28 febbraio al **31 marzo.**

SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO PER I PROFESSIONISTI

Dal 1° gennaio 2017 le spese di viaggio e di trasporto (come le spese di vitto e alloggio) acquistate direttamente dal committente non costituiscono più compensi in natura per il lavoratore autonomo.

Secondo le nuove regole si determina una completa neutralità nella calcolo del reddito professionale di tutte le spese (vitto, alloggio e ora anche viaggio) che il committente sostiene direttamente per consentire al professionista incaricato di eseguire il proprio mandato professionale.

In questo modo i suddetti costi:

- non transitano nella contabilità del professionista,
- vengono dedotti direttamente dal committente nella determinazione del suo reddito d'impresa.

Anche ai fini Iva:

- il professionista non esegue alcun adempimento;
- l'impresa committente procede con l'integrale detrazione dell'Iva in quanto la fattura risulta alla stessa intestata.

Es. il costo del biglietto ferroviario acquistato dal committente a favore del professionista non costituisce compenso in natura e pertanto il professionista non deve esporlo in fattura.

NUOVA DISCIPLINA PER LO SCOMPUTO DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Viene modificata la disciplina relativa allo scomputo delle ritenute a titolo d'acconto e sui redditi a tassazione separata. In particolare, per le ritenute operate nell'anno successivo (es. 2017) a quello di competenza dei redditi (es. 2016), ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione (30/09/2017), i contribuenti possono scegliere di scomputarle dall'imposta relativa al periodo di competenza dei redditi ovvero da quella dovuta nel periodo in cui le ritenute sono state operate.

SOPPRESSIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E INTRODUZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, viene prevista l'abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati con decreto del MEF. Agli indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti.

PROROGA TAX DAY

A partire dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 30 giugno la data entro la quale effettuare il versamento a saldo dell'Irpef e dell'Irap da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 Tuir.

Per i soggetti Ires, il versamento dell'imposta sul reddito e dell'Irap viene fatto slittare all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per esigenze di coordinamento, vengono modificate le disposizioni relative ai termini di versamento Iva, allineandoli a quelli delle altre imposte.

La scadenza del 16 giugno resterà solo per Imu e Tasi.

IMMOBILI NEL QUADRO RW

Niente più obbligo di indicazione nella dichiarazione degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Rimane fermo l'obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto di locazione non comporta più la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i relativi redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Viene modificata anche la disciplina della sanzione prevista per la mancata presentazione delle comunicazioni in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l'opzione.

F24 PER I PRIVATI

Soppresso l'obbligo dell'F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000 euro senza presenza di compensazioni.

L'obbligo telematico resta per:

- F24 con saldo 0
- F24 con saldo positivo e presenza di compensazioni

Per i titolari di P.iva non cambia nulla.

RIMBORSI IVA

Elevato da 15mila a 30mila euro l'ammontare dei rimborsi Iva subordinati a prestazione di apposita garanzia da parte del beneficiario.

CHIUSURA P.IVA D'UFFICIO

Modificata la procedura per la chiusura delle partite Iva inattive dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà i criteri e le modalità di applicazione delle nuove norme. Eliminate, inoltre, le sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di attività a fini Iva.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Si estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d'imposta) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, entro il termine per l'accertamento fiscale. In tal caso, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Una disciplina analoga è prevista per la dichiarazione integrativa Iva. In tal caso, il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso ovvero può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa.

SOPPRESSIONE DI EQUITALIA E ISTITUZIONE DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

A decorrere dal 1° luglio 2017, Equitalia viene soppressa. A partire dalla stessa data, la funzione di riscossione nazionale è affidata all'Agenzia delle entrate, che la esercita tramite Agenzia delle entrate-Riscossione.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA

Si prevede la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 01/01/2000 e il 31/12/2016.

Il contribuente, aderendo alla procedura, può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute, invece, le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali.

Sarà necessario presentare un'apposita dichiarazione, entro il 31 marzo 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Il modello di dichiarazione è pubblicato sul sito di Equitalia.

Il pagamento agevolato è dilazionato in rate, su cui decorrono gli interessi dal 1° agosto 2017.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nel 2017 e il restante 30% nel 2018, il pagamento è effettuato, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e di due nel 2018.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Inoltre, entro il 28 febbraio 2017, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non risulta ancora notificata la cartella di pagamento ovvero non inviata l'informazione di presa in carico ovvero notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.

PRESUNZIONE IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Modificando l'art. 32 del Dpr.600/73 nell'ambito della disciplina dell'attività di rettifica e accertamento presuntivo degli uffici finanziari, viene eliminata la presunzione legale di evasione relativa ai compensi dei professionisti in riferimento ai rapporti bancari, anche con riguardo ai versamenti.

Per i titolari di reddito di impresa viene indicato un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione (prelievi o versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5mila euro mensili).

NOTIFICA VIA PEC DI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Introdotta a decorrere dal 1 luglio 2017 per gli enti impositori la notifica mediante posta elettronica certificata (PEC) degli avvisi di accertamento e degli atti di rettifica delle rendite catastali nei confronti di imprenditori, società e professionisti.

SOSPENSIONE FERIALE

E' prevista la sospensione dei termini, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate (o da altri enti impositori), esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva.

Introdotta, anche, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Distinti Saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati